

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)656

Vol. 1978/0253

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

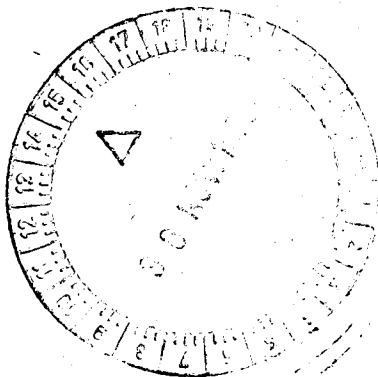
COM(78) 656 def.

Bruxelles, 28 novembre 1978

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2327/78, che stabilisce talune misure per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(78) 656 def.

R E L A Z I O N E

1. Obiettivo del presente progetto è di completare il regolamento che definisce i diritti di pesca dei pescatori spagnoli nella zona comunitaria per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978.
2. L'applicazione di questo regolamento, entrato in vigore all'inizio di ottobre, ha causato difficoltà in ordine alla sostituzione del precedente regime autonomo con il nuovo regime basato sull'accordo di pesca con la Spagna, siglato il 23 settembre.
3. L'articolo 8 del regolamento in parola è stato redatto allo scopo di creare un meccanismo di sostituzione delle licenze atto ad agevolare il controllo, senza pregiudicare l'effettiva utilizzazione dei contingenti di cattura. Ora, all'atto della sostituzione delle licenze rilasciate in forza dei regolamenti precedenti nonché della definizione dei piani di pesca che tengono conto della durata delle maree, sono sorte alcune difficoltà riguardo alle date stabilite dall'articolo 8.
4. Inoltre ai servizi della Commissione sono mancati sino ad oggi i mezzi per rifiutare le licenze per le navi nei confronti delle quali non sono stati rispettati gli obblighi derivanti dal rilascio di una licenza precedente.

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO CEE _____ DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2327/78, che stabilisce talune misure per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in data 4 ottobre 1978 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2327/78, che stabilisce talune misure per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978 (1);

considerando che all'atto dell'applicazione del regolamento suddetto sono sorte talune difficoltà di transizione verso il nuovo regime, in particolare nel quadro della definizione di piani di pesca per i porti spagnoli interessati; che occorre rimediare in modo da non compromettere l'equilibrio dell'accordo negoziato;

considerando che occorre prendere in considerazione la possibilità di un temporaneo rifiuto della licenza per i pescherecci che non abbiano adempiuto gli obblighi derivanti dal regime disposto dal regolamento (CEE) n. 2327/78;

considerando che dette misure devono essere attuate senza indugio e che è pertanto necessario adottarle a titolo provvisorio sulla base dell'articolo 103 del trattato, con riserva di inserirle in seguito nell'ambito della politica agraria comune;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

./..

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE)n. 2327/78 è sostituito dal testo seguente :

"Articolo 8

1. Ferme restando le disposizioni dei commi seguenti, le licenze rilasciate in virtù del presente regolamento sono valide con decorrenza dal 1° giorno di un mese e sino all'ultimo giorno di un mese. Le domande devono essere presentate al più tardi 20 giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere la validità.

Tuttavia, nel mese di ottobre 1978, le licenze possono aver validità con decorrenza da un altro giorno. In questo caso, le domande devono essere presentate al più tardi 10 giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere la validità.

La validità di una licenza rilasciata nel mese di ottobre 1978 può scadere il 20 novembre 1978. Una licenza rilasciata nel mese di novembre 1978 può essere valida con decorrenza dal 21 novembre 1978.

2. La validità delle licenze, ad eccezione di quelle di cui al paragrafo 4, può essere prorogata alle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma.

3. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove licenze. L'annullamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui esse sono state restituite alla Commissione.

Per le licenze di cui al paragrafo 4 nondimeno, l'annullamento decorre dal giorno in cui esse sono restituite alla Commissione.

Le nuove licenze sono rilasciate conformemente al paragrafo 1..

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, le licenze valide il 30 settembre 1978 restano valide fino al 31 ottobre 1978.

5. Alle navi per le quali non vengono rispettati gli obblighi definiti dal presente regolamento non viene rilasciata alcuna licenza per un periodo di 3 mesi."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica sino al 31 dicembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente